



newsletter

polizia locale emilia-romagna

n. 2, marzo 2018

Bando di contributi per i Corpi di Polizia Municipale

Il 5 marzo è scaduto il termine per presentare domanda, da parte dei corpi di polizia locale ai sensi della L.R. 24/2203, di finanziamento di progetti di qualificazione delle rispettive strutture. Sono pervenuti 23 progetti di cui 15 presentati da Corpi Intercomunali e 8 di strutture comunali. Avviata l'istruttoria di valutazione, nelle prossime settimane verrà validata e pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento che otterranno il 50% delle spese di investimento previste fino ad un massimo di 10.000 €.



I TSO in Emilia-Romagna: i lavori proseguono

Il progetto di condivisione e formazione congiunta tra gli operatori di PL e sanitari, ha visto concludersi la sua prima fase. Sulla base di quanto emerso dal lavoro dei gruppi provinciali attivati, si sta predisponendo la seconda fase progettuale. A breve verrà composto un gruppo di lavoro regionale attingendo dai componenti dei gruppi provinciali per elaborare un vademecum di accompagnamento alla predisposizione di protocolli locali di intervento.



Inoltre si valuterà la fattibilità di attivare corsi operativi sull'esecuzione dei TSO, su base provinciale.

Il piano formativo finanziato dalla Regione attraverso la SIPL

Elaborato il piano formativo della Scuola Interregionale di P.L. (SIPL) finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Si prevede di realizzare:

- 2 corsi di prima formazione per agenti;
- 1 corso di prima formazione per ispettori;
- seminario sulle baby gang;
- seminario sul pacchetto sicurezza del 2017;

Nel corso dell'anno verrà valutata la possibilità di realizzare altre iniziative tra cui corsi di formazione operativa su ASO/TSO, in modalità congiunta con operatori della sanità, a partire dalle realtà che hanno attivato protocolli di intervento con le AUSL di riferimento.



Venerdì 20 aprile a Bologna presso la sala "20 maggio 2012" di viale della Fiera 8, evento dal titolo "Il sostegno alle vittime di reato: la Fondazione regionale si racconta", per conoscere ed approfondire l'attività della *Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati*.

Venerdì 18 maggio a Bologna presso l'Aula Magna di Via Aldo Moro 30, giornata di studio organizzata con ANVU su "LE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA RIVOLTE AI MINORI"



Servizio Affari della Presidenza
Regione Emilia-Romagna
Viale A. Moro 52 - 40127 Bologna



polizialocale@regione.emilia-romagna.it



[@PolizialocaleER](https://twitter.com/PolizialocaleER)



[Promozione Polizia Locale Emilia-Romagna](https://www.facebook.com/PromozionePoliziaLocaleEmiliaRomagna)



autonomie.regione.emilia-romagna.it/polizia-locale



051 5273302-3356.

La diffida amministrativa

di Lazzaro Fontana

Comandante Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche (RE)



Facciamo un passo indietro, nel PASSATO, ed andiamo all'anno 2013.

Da tempo, in presenza di un quadro legislativo in convulsa

evoluzione, chi effettuava controlli nel settore commerciale e nelle attività produttive sentiva l'esigenza di individuare una soluzione che permettesse agli addetti di Polizia Municipale di formalizzare quello che, nel vissuto dei più, era oramai un'esigenza, cioè che fosse possibile avvisare i titolari delle attività, formalmente e PER UNA SOLA VOLTA (ma senza commettere omissioni), per manchevolezze della normativa vigente, più o meno marginali e sempre più spesso frutto di una non conoscenza o conoscenza parziale delle regole piuttosto che di un'esplicita volontà di violarle traendone un qualche profitto.

In più convegni la Comandante della Polizia Municipale di Forlì, Elena Fiore, e lo scrivente Comandante della Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche, avevano palesato tale necessità.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha recepito il messaggio e cercato di tradurlo in norma, proponendo all'Assemblea Legislativa Regionale una modifica della Legge Regionale n° 21/1984 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" con l'inserimento di uno specifico articolo, cosa che poi è avvenuta con la Legge Regionale n° 4 del 24 maggio 2013, che ha inserito l'art. 7 bis.

Dopo poco tempo anche altre regioni hanno normato la diffida amministrativa in modo analogo a quanto aveva fatto l'Emilia-Romagna ed anche il Ministero dell'agricoltura per alcune fattispecie sanzionatorie lo fece.

Nel prossimo mese di maggio tale innovazione compie cinque anni e, forse, è bene fare il punto della situazione.

In Regione sono ben 88 i Comuni (che fanno riferimento a 36 Comandi tra comunali ed intercomunali di Polizia Municipale) che hanno deliberato il recepimento della diffida amministrativa individuando i procedimenti sanzionatori nei quali trova applicazione e ne hanno meglio delineato le modalità in attesa delle

linee guida non ancora, purtroppo, pervenute, se si esclude una dettagliata ed utile nota del Servizio Affari Legislativi della Regione del 17 dicembre 2014.

E' bene tenere presente che, qualora il Comune abbia recepito con delibera la diffida amministrativa in questione, tale istituto deve essere applicato per i procedimenti sanzionatori dallo stesso individuati da parte di TUTTI gli organi di controllo operanti su quel territorio e quindi non solo dalla Polizia Municipale ma anche da parte dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dell'AUSL, etc.

Vediamo ora le principali caratteristiche della diffida amministrativa prevista [dall'art. 7 bis della L.R. 21/1984](#):

- il comma 4 prevede che è applicabile ai procedimenti sanzionatori nel settore del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico e del divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai Regolamenti Comunali;
- il comma 3 precisa che la diffida è applicabile alle sole violazioni sanabili;
- il comma 5 individua la procedura di applicazione;
- il comma 6 stabilisce che non è rinnovabile né prorogabile e che essa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
- il comma 6 prevede inoltre che non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;
- il comma 7 precisa che gli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva, nei settori sopra indicati con apposita delibera individuano in quali procedimenti sanzionatori introdurre la diffida amministrativa;
- il comma 7 conclude affermando che la Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.

In estrema sintesi nelle fattispecie sanzionatorie (si ribadisce relativamente alla materie di sua competenza quale autorità titolata ad emettere le Ordinanze Ingiunzione ovvero di competenza della Regione) in cui il Comune ha deliberato che sia applicabile l'istituto della diffida amministrativa, l'organo di controllo (Polizia Municipale, Carabinieri, etc.) redige un formale verbale di ispezione/accertata violazione, ma invece di indicare che detta violazione deve essere definita con il pagamento di una somma di denaro, nel citato verbale, lo diffida esplicitamente (per iscritto), per il futuro, a rispettare la norma violata regolarizzando (o per meglio dire sanando entro un termine ivi indicato che, comunque, non può essere superiore a 10 giorni) la situazione in essere con l'intendimento che qualora venga commessa la medesima violazione nell'arco di 5 anni si darà seguito alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni accessorie del caso.

Quanto sopra comporta che a livello comunale dovrà essere costituita una idonea banca dati dei soggetti diffidati sul territorio di quel determinato comune da parte della Polizia Municipale ma anche dagli altri organi di controllo.

E' ovvio che l'intento di questa normativa regionale è quello di creare un circolo virtuoso e di sostanziale collaborazione proattiva tra gli organi di Polizia ed i titolari delle attività produttive, dove l'esercente che deve e vuole rispettare le norme vigenti in continua evoluzione è messo in grado di farlo perché durante le verifiche ispettive viene portato a conoscenza di quanto non stava facendo e l'organo di controllo, che trova durante il sopralluogo delle irregolarità (all'interno, però, di una attività legittimamente svolta) le può segnalare allo stesso, non solo oralmente/informalmente facendo nella sostanza una omissione di atti con tutte le conseguenze disciplinari e penali del caso, ma formalmente, lasciando traccia scritta di ciò.

In questo modo la Regione ha voluto creare le condizioni perché gli organi di Polizia possano agire con il "guanto di velluto" con chi è sostanzialmente corretto ma con il "pugno di ferro", o per meglio dire con determinazione ed inflessibilità, contro chi viola metodicamente le normative vigenti per inedia od interesse privato e contro le attività completamente abusive, esplicitamente escluse per legge dalla diffida amministrativa.

La diffida Amministrativa ad esempio

E' APPLICABILE		PUO' NON ESSERE APPLICABILE
<ul style="list-style-type: none"> - a chi non espone il prezzo sulla merce in vendita; - a chi non evidenzia la percentuale di sconto sulla merce che vende in saldo; - a chi chiude il BAR dopo l'orario scelto e comunicato al Comune; - a chi esercita una attività di tinto-lavanderia senza aver designato il Responsabile Tecnico; - a chi pubblicizza come vendita sottocosto una vendita effettuata, invece, a prezzi "normali"; - a chi, all'interno del proprio ristorante, non espone il cartello "VIETATO FUMARE"; - a chi occupa, quale commerciante su aree pubbliche, uno spazio diverso da quello assegnato ovvero ne occupa di più. 	<p style="text-align: center;">NON E' APPLICABILE (per Legge):</p> <ul style="list-style-type: none"> - a chi esercita il commercio su aree pubbliche "in modo abusivo"; - a chi esercita l'attività di parrucchiera "in modo abusivo". 	<p style="text-align: center;">(per esplicita previsione del Comune nella propria delibera):</p> <ul style="list-style-type: none"> - a chi non ha nel proprio bar, ove sono presenti delle SLOT MACHINES, almeno un gioco alternativo senza vincita in denaro; - a chi non rispetta le Ordinanze del Sindaco che vietano di vendere o somministrare alcolici in particolari situazioni (in concomitanza con concerti importanti o grandi eventi sportivi); - a chi vende bevande alcoliche a minori di 18 anni.

In conclusione ritengo che la diffida amministrativa abbia offerto alla Polizia Municipale la possibilità di fare un ulteriore passo avanti verso i cittadini, generando un clima collaborativo con gli esercenti e creando le condizioni, per il FUTURO, perché le regole vengano rispettate, con beneficio di tutti.

